

**AMMINISTRAZIONE SEPARATA
BENI DI USO CIVICO DI
CAMPO NELL'ELBA**

**Regolamento per
l'esercizio dei diritti
civici**

Il presente regolamento è stato approvato dalla Amministrazione separata in coerenza con il disposto dell'art 6 della LR 27/2014 "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico" e del Regolamento attuativo approvato con DPGR n 52/R del 2015, nella seduta di Consiglio Comunale con deliberazione n°.....del _____

INDICE

CAPO I - DEFINIZIONI E NORME GENERALI

Art 1	Definizioni	pag 3
Art 2	Aventi diritto	pag 3
Art 3	Principi	pag 3
Art 4	Avviso pubblico	pag 4

CAPO II – ESERCIZIO DEL LEGNATICO

Art 5	Modalità di assegnazione dei lotti	pag 4
Art 6	Corrispettivo	pag 4
Art 7	Contenuto del diritto di legnatico	pag 3
Art 8	Domanda	pag 5
Art 9	Decadenza e revoca dell'esercizio del legnatico	pag 5
Art 10	Integrazione al diritto di legnatico	pag 5
Art 11	Sorveglianza	pag 6

CAPO III – ESERCIZIO DEL PASCOLO

Art 12	Modalità di assegnazione delle aree a pascolo	pag 6
Art 13	Corrispettivo	pag 4
Art 13	Contenuto del diritto di pascolo	pag 7
Art 14	Domanda	pag 7
Art 15	Decadenza e revoca dell'esercizio del pascolo	pag 7
Art 16	Integrazione al diritto di legnatico	pag 7
Art 17	Sorveglianza	pag 8

CAPO I

Definizioni e norme generali

Articolo 1 – Definizioni

Nei terreni del demanio collettivo civico amministrato dall'amministrazione separata di Campo nell'Elba gli utenti possono esercitare il pascolo e il legnatico. Per "pascolo" si intende il diritto di far pascolare gli animali detenuti in proprietà o in soccida dall'utente per il periodo estivo nelle aree a pascolo o a bosco di alta collina, nei modi e tempi consentiti dall'amministrazione. Per "legnatico" si intende il diritto di ogni nucleo familiare di utenti di tagliare porzioni di bosco individuate dall'amministrazione separata o di raccogliere legna morta per il soddisfacimento dei bisogni di legna da ardere per uso domestico.

Articolo 2 - Aventi diritto

1. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali ai sensi dell'art. 5 della L. 1766/1927 e dell'art. 1021 del codice civile.
2. Gli aventi diritto al legnatico sono tutti i nuclei familiari degli iscritti nel registro della popolazione, residenti nel Comune al momento dell'avviso pubblico ovvero entro il 31 agosto di ogni anno;
3. Gli aventi diritto al pascolo sono tutti i residenti che detengano animali sia a scopo amatoriale che come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, atti al pascolamento e residenti nel Comune al momento dell'avviso pubblico ovvero entro il 28 febbraio di ogni anno;

Articolo 3 - Principi

1. L'amministrazione separata disciplina l'esercizio dei diritti civici sulla base del presente regolamento e della normativa regionale e statale vigente.
2. L'amministrazione decide anno per anno, sulla base dell'entità e delle condizioni del proprio demanio collettivo civico, delle esigenze espresse dagli utenti e dalla esistenza delle necessarie autorizzazioni se attivare le procure descritte nel presente regolamento per consentire l'esercizio dei diritti di pascolo e/o di legnatico.
3. Per nucleo familiare titolare della singola assegnazione, ai fini del presente regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, coabitanti e residenti nel Comune di Campo nell'Elba.
4. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.
5. Il pascolo degli animali deve essere condotto dall'utente titolare del diritto che ne abbia fatto richiesta o da suoi dipendenti e collaboratori purché ne sia stata specificazione al momento della domanda fornendo il nome del o dei dipendenti e collaboratori che saranno responsabili di fronte all'amministrazione separata del rispetto delle condizioni date.
6. Il taglio del legname potrà essere effettuato mediante impresa specializzata individuata e incaricata dall'amministrazione separata o direttamente ed esclusivamente dall'utente richiedente.

7. L'area disponibile per il pascolo e per il taglio del legname oppure la legna saranno assegnate o fornite agli aventi diritto a seguito di domanda.

Articolo 4 - Avviso pubblico

1. L'amministrazione separata provvederà con avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio del Comune di Campo nell'Elba ad informare i cittadini che sono aperte le prenotazioni per l'esercizio del pascolo e del legnatico.

2. Gli avvisi conterranno:

PER IL LEGNATICO

- a) il termine di presentazione delle domande che viene stabilito, dal presente Regolamento, entro e non oltre il 31 agosto
- b) il quantitativo di legna spettante a ciascun nucleo familiare
- c) le modalità di usufruire dell'uso civico di legnatico per ogni nucleo familiare richiedente
- d) l'importo dei corrispettivi da corrispondere come rimborso spese

PER IL PASCOLO

- a) il termine di presentazione delle domande che viene stabilito, dal presente Regolamento, entro e non oltre il 28 febbraio
- b) la superficie complessiva a disposizione per il pascolo;
- c) le modalità con cui saranno distribuite le terre in base al n di domande presentate
- d) l'importo dei corrispettivi da corrispondere come rimborso spese

CAPO II

Esercizio del legnatico

Articolo 5 - Modalità di assegnazione dei lotti

1. L'ASBUC provvederà, entro il 1 ottobre di ogni anno, in funzione delle richieste, all'assegnazione in convezione a impresa specializzata o direttamente ad ogni avente diritto, di una superficie boscata, che preventivamente è stata oggetto di autorizzazione selvicolturale al taglio di utilizzazione ai sensi delle vigenti normative in materia.

2. Qualora le quantità di legna disponibili non siano insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli aventi diritto verranno riproporzionate le quantità richieste in funzione della disponibilità accertata e autorizzata.

3. L'ASBUC potrà provvedere direttamente o indirettamente al taglio della legna e alla consegna dei lotti assegnati agli aventi diritto d'uso.

Articolo 6 - Corrispettivo

1. Gli aventi diritto di legnatico saranno tenuti a pagare, entro e non oltre il 30 novembre, un contributo spese che sarà fissato annualmente dall' ASBUC e riportato nell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4.

2. A carico degli utenti saranno ripartite anche tutte le spese effettivamente sostenute per la eventuale realizzazione di strade di servizio e piste forestali che dovranno essere realizzate nella zona boscata oggetto dei tagli al fine di garantire il taglio e l'esbosco della legna.

Articolo 7 - Contenuto del diritto di legnatico

1) Il diritto di uso civico di legnatico consente di:

a) usufruire di legna da ardere con taglio ed esbosco a carico dell'assegnatario, per un quantitativo deciso annualmente dall' ASBUC seconda della disponibilità attraverso impresa professionale convenzionata con l'amministrazione previo esperimento di idonea indagine di mercato.

b) usufruire di legna da ardere con taglio ed esbosco diretto da parte dell'utente assegnatario che ne fa richiesta, per un quantitativo deciso annualmente dall'ASBUC a seconda della disponibilità.

In tal caso l'Utente provvederà al taglio nel rispetto di tutte le norme di legge e di sicurezza sotto la propria diretta responsabilità dotandosi di assicurazione per responsabilità civile finalizzata alla copertura di eventuali danni nei confronti del patrimonio boschivo dell' ente e/o dei terzi.

c) Di anno in anno, ove consentito dalla quantità di legna a disposizione e dal numero dei richiedenti aventi diritto, l' amministrazione potrà decidere di concedere ulteriori quantitativi di legna a nuclei familiari particolarmente numerosi che ne facessero richiesta.

Articolo 8 - Domanda

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico deve farne esplicita richiesta entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico di cui dall'art 4

2. Dopo l'esame della domande da parte del Comitato di amministrazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio l'elenco delle domande accolte

3. Gli esclusi potranno fare ricorso al Presidente entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente punto 2.

4. Il Presidente con propria disposizione fisserà la data di inizio e chiusura delle operazioni di taglio per i cittadini all'interno dei periodi stabiliti per legge e tutte le eventuali altre modalità ritenute utili, coerenti con il presente Regolamento

Articolo 9 - Decadenza e revoca dell'esercizio del legnatico

1. Il lotto assegnato per il legnatico ritorna a disposizione dell'amministrazione separata:

a) con il decesso dell'avente diritto, ove non subentri altro membro del nucleo familiare;

b) con la rinuncia dell'avente diritto;

c) per trasferimento o cambio di residenza dell'avente diritto;

d) per mancato taglio entro i termini stabiliti;

e) per mancato pagamento degli oneri di contributo spese.

Articolo 10 - Integrazione al diritto di legnatico

1. I cittadini titolari del diritto d'Uso Civico possono effettuare la raccolta dei residui delle utilizzazioni boschive sulle aree di intervento, che può essere praticata dopo che è stato esboscato il materiale di prima lavorazione.
2. Nei boschi demaniali, non interessati da interventi, è consentito a tutti gli aventi diritto all'Uso Civico di raccogliere la legna secca e morta a terra proveniente dalla rottura dei rami e cime degli alberi, nonché di raccogliere ramaglie di pezzature non idonea all'uso civico fino ad un massimo di 10 quintali.
3. Per determinati casi l'ASBUC può condizionare il prelievo della legna morta.
4. Per i casi di cui al comma 2) si dà priorità alle aree limitrofe a tracciati principali a scopo antincendio ed utilizzando le sole vie d'esbosco già presenti.

Articolo 11 - Sorveglianza

1. L'utente deve attenersi alle norme del regolamento generale di gestione dei beni civici di cui il presente allegato forma parte integrante e sostanziale, nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.
2. La data di inizio delle operazioni di taglio stabilita dal Presidente con apposita ordinanza, definirà tutte le sanzioni per i trasgressori.
3. La sorveglianza e il controllo spettano ai membri del Comitato che si avvarranno, allo scopo, delle forze dell'ordine a ciò deputate.

CAPO III

Esercizio del pascolo

Articolo 12 - Modalità di assegnazione delle aree a pascolo

1. L'ASBUC provvederà, entro il 31 marzo di ogni anno, in funzione delle richieste, ad assegnare le aree ove esercitare il pascolo ad ogni richiedente avente diritto.
2. Le aree saranno assegnate nei terreni prescelti dall'amministrazione separata, tenendo conto del numero e delle specie di animali che per ogni richiedente sono stati dichiarati nelle domanda di cui al successivo art 15. Le assegnazioni saranno effettuate in relazione alla disponibilità di terra ed al numero degli animali risultanti nelle richieste. Perciò il quantitativo di terreni da assegnare entro il 31 marzo sarà diverso di anno in anno e le aree assegnate potrebbero anche non essere sufficienti a mantenere il carico di animali richiesto dagli utenti: in tal caso l'utente provvederà a ridurre gli animali al pascolo.
3. Si punterà alla assegnazione di aree distinte per ogni richiedente, in relazione al numero e alle specie di animali da esso dichiarati. L'amministrazione separata valutato il

numero e il tipo di domande presentate può anche decidere di assegnare a più richiedenti la medesima area a pascolo per cui i richiedenti dovranno accordarsi per la guardiania e il contenimento degli animali entro tale area.

Articolo 13 - Corrispettivo

1. Gli utenti che esercitano il pascolo saranno tenuti a pagare, entro e non oltre il 30 luglio, un contributo spese che sarà fissato annualmente dall'amministrazione separata e riportato nell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4.
2. A carico degli utenti saranno ripartite anche tutte le spese effettivamente sostenute per la eventuale realizzazione di strade di servizio e piste forestali che dovranno essere realizzate nella zona boscata oggetto dei tagli al fine di garantire il taglio e l'esbosco della legna.

Articolo 14 - Esercizio del diritto di pascolo

- 1) Il diritto di uso civico di pascolo consente di:
 - a) usufruire dell'area di pascolo assegnata dall'amministrazione separata al richiedente per il periodo preventivamente stabilito
 - b) sono a carico dell'utente assegnatario e suoi collaboratori e dipendenti preventivamente dichiarati le incombenze riguardanti la guardiania degli animali al pascolo ed il contenimento degli stessi in maniera che non fuoriescano dall'area ad essi assegnata, così come l'onere per il riconoscimento di eventuali danni prodotti all'amministrazione separata o a terzi dagli animali stessi;
 - c) all'utente richiedente spetta garantire la regolarità sanitaria ed il benessere animale nonché la regolarità della posizione dei propri dipendenti in materia previdenziale ed assicurativa e della sicurezza sul lavoro ai sensi delle vigenti Leggi, svincolando l'amministrazione separata da qualsiasi responsabilità al riguardo

Articolo 15 - Domanda

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di pascolo deve farne esplicita richiesta entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico di cui dall'art 4
2. Dopo l'esame delle domande da parte del Comitato di amministrazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio l'elenco delle domande accolte
3. Gli esclusi potranno fare ricorso al Presidente entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente punto 2.
4. Il Presidente con propria disposizione fisserà la data di inizio e chiusura del pascolamento e tutte le eventuali altre modalità ritenute utili coerenti con il presente Regolamento

Articolo 16 - Decadenza e revoca dell'esercizio del pascolo

1. Il lotto assegnato per il pascolo ritorna a disposizione dell'amministrazione separata:

- a) con il decesso dell'avente diritto, ove non subentri altro utente nella titolarità degli animali;
- b) con la rinuncia dell'avente diritto;
- c) per trasferimento o cambio di residenza dell'avente diritto;
- d) per mancato pascolamento entro i termini stabiliti;
- e) per mancato pagamento degli oneri di contributo spese.

Articolo 17 - Sorveglianza

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento, nonché a quelle prescritte dalle norme vigenti in materia sanitaria, di sicurezza sul lavoro e forestale.
2. La data di inizio del pascolamento stabilita dal Presidente con apposita ordinanza, definirà tutte le sanzioni per i trasgressori.
3. La sorveglianza e il controllo spettano ai membri del Comitato che si avvarranno, allo scopo, delle forze dell'ordine a ciò deputate.